

"Omissis"

Svolgimento

del

processo

1-- Il Comune di M. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 14442/2013 della Cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso in sede di legittimità, contro la sentenza n. 244/2006 della Corte di Appello di T., impugnata da R. E. - nella qualità di titolare dell'Impresa C. G.- respingendosi, in detto grado di giudizio di merito, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da esso ricorrente: in particolare il Comune ha sostenuto che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore nella valutazione della mancata produzione di un atto del processo -- l'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto di impugnazione, notificato il 20 giugno 2007 per mezzo del servizio postale , alla controparte, R. E.- deceduto nel corso del giudizio di primo grado- presso il suo domiciliatario, avv. L. P.; sostiene per contro l'Ente territoriale che nel proprio fascicolo, depositato in fase di legittimità in data 28 giugno 2007, all'atto della iscrizione a ruolo, sarebbe stata presente l'anzidetta ricevuta; deduce altresì la violazione dell'art. 384, comma III, cpc per non aver, la Corte, evidenziato la sussistenza di tale error in procedendo - della cui esistenza non s'era fatto cenno in sede di discussione orale né era stato denunciato dal P.M.- impedendo quindi ogni difesa in merito

Motivi

della

decisione

I - Va preliminarmente dato atto della corretta evocazione nel giudizio di revocazione del Curatore dell'Eredità Giacente dell'originaria parte, R. E., la cui nomina stava a significare o la incertezza sull'esistenza di chiamati all'eredità o la temporanea non accettazione della eredità del de cuius da parte dei medesimi (che al contempo non siano in possesso dei beni ereditari), così che, allo stato, è stata evocata correttamente la "giusta parte" (v. sul punto: Cass. Sez. V, n. 16428/2009 che, interpretando l'ambito operativo dell'art. 529 cod. civ., ha statuito che il Curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente sia passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità).

II - L'esame diretto del fascicolo della parte ricorrente - consentito alla Corte in relazione alla natura del giudizio di revocazione ex art. 395 n.4 e 391 bis cpc- permette di riscontrare la fondatezza del lamentato vizio di percezione della realtà processuale, condizionante l'esito del giudizio di legittimità, in ragione del rinvenimento dell'avviso di ricevimento, "spillato" sul retro del ricorso: di conseguenza va revocata la sentenza n. 14442/2013 e, caducata la stessa, va esaminato nuovamente il ricorso proposto contro la decisione n. 244/2006 della Corte di Appello di T.

III - L'Ente territoriale aveva lamentato, in quella sede, la violazione degli artt. 1722 n. 4 cod. civ e 299 e 300 cpc ed un connesso vizio di motivazione, assumendo che erroneamente sarebbe stata respinta la propria eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'E. - formulata con riferimento alla carenza di valido mandato difensivo in capo al procuratore dell'allora appellante, dovuta alla constatazione che lo stesso dichiaratamente aveva tratto la propria legitimatio ad processum dalla procura rilasciata dall'E. in primo grado, procura da ritenersi ormai esaurita di effetti, per morte del mandante, essendo avvenuto il definitivo exitus nel corso del procedimento innanzi al Tribunale, senza che a ciò fosse seguita, in detto giudizio, una dichiarazione a fini interruttivi da parte del difensore dello stesso E., così rendendo applicabile la consolidata interpretazione di legittimità a mente della quale la ultrattività della procura - vale a dire la sopravvivenza dei suoi effetti in capo al difensore della parte defunta - agisce solo nell'ambito del giudizio in cui l'evento, con valenza potenzialmente interruttiva, della morte del rappresentante, si è verificato. Il motivo è infondato perché, dopo la udienza pubblica in cui la presente causa è stata trattata, è intervenuta la decisione n. 15295 delle Sezioni Unite, pubblicata il 4 luglio 2014, con la quale, innovando un precedente e consolidato indirizzo interpretativo - al quale la parte ricorrente faceva riferimento - si è statuito che, "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc." IV -Il mutamento di giurisprudenza intervenuto dopo la udienza pubblica, concreta i giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, essendo l'accoglimento del ricorso per revocazione privo di effetti sull'esito finale della lite, in quanto strumentale a nuovo esame del precedente ricorso in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte revoca la sentenza n. 14442/2013 di questa Corte e rigetta il ricorso

per la cassazione della sentenza n. 244/2006 della Corte di appello di T., dichiarando altresì non ripetibili le spese del giudizio di revocazione e quelle attinenti al giudizio di legittimità che lo ha preceduto.